



PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

**PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE A INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE  
CONCERNENTE: "NORME SUL GOVERNO DEL TERRITORIO"**

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Obiettivi della pianificazione territoriale e urbanistica

**Capo I  
Soggetti del governo del territorio**

- Art. 3 Collaborazione interistituzionale e partecipazione
- Art. 4 Funzioni della Regione
- Art. 5 Funzioni delle Province
- Art. 6 Funzioni dei Comuni

**Capo II  
Strumenti della pianificazione territoriale**

- Art. 7 Piano paesaggistico ambientale regionale
- Art. 8 Procedimento di formazione del PPAR
- Art. 9 Documento strategico territoriale
- Art. 10 Procedimento di formazione del DST
- Art. 11 Piano territoriale di coordinamento
- Art. 12 Procedimento di formazione del PTC
- Art. 13 Piano strutturale intercomunale
- Art. 14 Procedimento di formazione del PISI
- Art. 15 Piano operativo comunale
- Art. 16 Procedimento di formazione del POC
- Art. 17 Strumenti attuativi
- Art. 18 Procedimento di formazione degli strumenti attuativi

**Capo III  
Piani di settore**

- Art. 19 Rete ecologica delle Marche
- Art. 20 Piano regionale dei porti
- Art. 21 Piano regolatore portuale



PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

**Capo IV**

**Regole comuni e coordinamento delle procedure**

- Art. 22 Misure di salvaguardia
- Art. 23 Regole comuni per la formazione degli strumenti urbanistici intercomunali e comunali
- Art. 24 Perequazione intercomunale
- Art. 25 Accordi territoriali
- Art. 26 Conferenze di pianificazione
- Art. 27 Coordinamento con le procedure per il SUAP
- Art. 28 Pianificazione territoriale in presenza di impianti a rischio di incidente rilevante

**Capo V**

**Qualità del sistema territoriale e monitoraggio delle trasformazioni**

- Art. 29 Standard di qualità
- Art. 30 Aree produttive ecologicamente attrezzate
- Art. 31 Osservatorio regionale del territorio e del paesaggio

**Capo VI**

**Disposizioni transitorie e finali**

- Art. 32 Adeguamento del PPAR vigente
- Art. 33 Norme transitorie e finali
- Art. 34 Abrogazioni



PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

**Art. 1**  
*(Finalità)*

1. La Regione con la presente legge:

- a) promuove politiche e buone pratiche di utilizzo delle risorse territoriali, paesaggistiche e ambientali, in particolare favorendo scelte che limitino il consumo di suolo, mediante l'individuazione di strumenti e procedimenti idonei per il governo del territorio, nella consapevolezza che il corretto utilizzo delle risorse genera sviluppo durevole, coesione sociale, competitività economica e rafforza l'identità regionale;
- b) valorizza il territorio e il paesaggio delle Marche, riconoscendoli come patrimonio comune della società regionale frutto delle trasformazioni prodotte sull'ambiente dall'attività antropica e componente della vita e dell'esperienza quotidiana dei cittadini;
- c) promuove lo sviluppo economico e sociale dei maggiori sistemi urbani e dei centri minori secondo criteri di innovazione tecnica, organizzativa ed istituzionale nella dimensione europea;
- d) favorisce l'analisi permanente delle trasformazioni territoriali e, su questa base, le forme organizzate di partecipazione dei cittadini alla sfera pubblica e di accesso alla formazione delle decisioni.

## PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

**Art. 2***(Obiettivi della pianificazione territoriale e urbanistica)*

1. La pianificazione territoriale e urbanistica costituisce lo strumento ordinario fondamentale per il governo del territorio regionale.

2. In coerenza con gli indirizzi europei e con la legislazione statale, costituiscono obiettivi generali della pianificazione di cui al comma 1:

- a) la mitigazione e l'adattamento dei cambiamenti climatici, mediante politiche adeguate in materia di energia e trasporti;
- b) la costruzione di nuova qualità territoriale, paesistica e ambientale;
- c) la riduzione dei rischi e la messa in sicurezza dei territori rispetto agli eventi calamitosi;
- d) l'equità e la solidarietà;
- e) la trasparenza e la partecipazione nei processi decisionali, assumendo la valutazione pubblica delle scelte come modalità ordinaria da adottare nella definizione dei problemi del territorio, nella fissazione degli obiettivi di sviluppo, nell'elaborazione di piani e politiche.

3. Ai sensi della presente legge sono in particolare strumenti per il governo del territorio:

- a) il Piano paesaggistico ambientale regionale (PPAR) di cui all'articolo 7;
- b) il Documento strategico territoriale (DST) di cui all'articolo 9;
- c) il Piano territoriale di coordinamento (PTC) di cui all'articolo 11;
- d) il Piano strutturale intercomunale (PISI) di cui all'articolo 13;
- e) il Piano operativo comunale (POC) di cui all'articolo 15.



PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

**Capo I**  
**Soggetti del governo del territorio**

**Art. 3**  
*(Collaborazione interistituzionale e partecipazione)*

1. Sono soggetti del governo del territorio regionale la Regione, le Province e i Comuni, nonché gli altri soggetti pubblici titolari di funzioni nelle materie della presente legge.
2. I soggetti di cui al comma 1 operano in collaborazione tra di loro per la definizione di modalità condivise e coordinate di conoscenza e di pianificazione del territorio, di localizzazione e attuazione degli interventi.
3. Costituiscono strumenti ordinari per l'attuazione della collaborazione interistituzionale gli accordi territoriali di cui all'articolo 25 e le conferenze di pianificazione (CP) di cui all'articolo 26.
4. I cittadini singoli o associati e le organizzazioni della società regionale hanno diritto a prendere parte in modo informato ai processi decisionali che riguardano l'assetto territoriale e la qualità della vita. I soggetti pubblici e privati, singoli o associati, partecipano alla formazione degli strumenti di governo del territorio con le modalità stabilite dalla presente legge. Ulteriori modalità possono essere disciplinate con deliberazione della Giunta regionale.

## PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

**Art. 4***(Funzioni della Regione)*

1. La Regione svolge le funzioni generali di coordinamento, indirizzo e monitoraggio della pianificazione territoriale e urbanistica, nel rispetto della tutela dell'ambiente e del corretto uso delle risorse naturali. Le funzioni di coordinamento, di indirizzo e monitoraggio si esercitano anche mediante le CP di cui agli articoli 14 e 26.

2. Mediante i propri strumenti di pianificazione territoriale e settoriale, la Regione definisce una visione strategica coerente con le linee di sviluppo nazionali ed europee, nella quale il territorio, il paesaggio e l'ambiente sono assunti come riferimento primario per lo sviluppo economico e la coesione sociale

3. Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale in particolare approva:

- a) il PPAR, con le procedure di cui all'articolo 8;
- b) il DST, con le procedure di cui all'articolo 10.

4. La Giunta regionale, in particolare:

- a) secondo gli indirizzi del DST e previo parere del Consiglio delle autonomie locali (CAL), definisce gli ambiti di pianificazione, intesi quali ambiti intercomunali per l'esercizio coordinato delle funzioni dei Comuni attraverso forme associative e di cooperazione in materia di pianificazione territoriale e principalmente per la redazione, l'approvazione e l'attuazione del PISL. La medesima deliberazione indica gli ambiti di interesse strategico nei quali la Regione partecipa alla CP di cui all'articolo 14;
- b) esercita il potere sostitutivo nei casi di inadempimento all'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, previa diffida e sentito il CAL.

5. Rimane ferma la competenza della Regione in materia di individuazione dei beni paesaggistici ai sensi della parte terza del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

6. Le funzioni di cui all'articolo 6, comma 5, restano di competenza della Regione qualora l'intervento interessi il territorio di più Province e della Provincia qualora l'intervento interessi il territorio di due o più Comuni della stessa.

## PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

**Art. 5***(Funzioni delle Province)*

1. Le Province predispongono e adottano il PTC con le procedure di cui all'articolo 12.

2. Spettano inoltre alle Province, per il rispettivo territorio, le seguenti funzioni:

- a) la partecipazione alla CP di cui all'articolo 14 per l'adozione del PISI;
- b) la formulazione dei rilievi sui POC ai sensi dell'articolo 16, comma 6;
- c) la nomina del commissario ad acta ai sensi dell'articolo 22, comma 5, della legge 30 aprile 1999, n. 136 (Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale);
- d) la nomina dei commissari per l'adozione e l'approvazione degli strumenti urbanistici generali e particolareggiati anche di iniziativa privata e loro varianti, nei casi di cui all'articolo 78, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- e) il nulla osta al rilascio di permessi di costruire in deroga alle norme degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi, comprese le deroghe alle altezze stabilite dalle norme urbanistico-edilizie per le costruzioni alberghiere, secondo quanto disposto dal comma 3 del presente articolo;
- f) la sospensione o la demolizione di opere difformi dal PISI, dal POC o dagli strumenti sovraordinati e l'annullamento di provvedimenti autorizzatori comunali, secondo gli articoli 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);
- g) il ricevimento delle comunicazioni di cui all'articolo 27, comma 4, del d.p.r. 380/2001 e l'adozione dei relativi provvedimenti di cui all'articolo 31 della stessa legge;
- h) l'individuazione e l'attestazione delle aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA), ai sensi dell'articolo 30;
- i) l'adozione dei provvedimenti cautelari per la salvaguardia dei beni non tutelati come beni paesaggistici ai sensi del d.lgs. 42/2004, anche ricadenti in zone limitrofe;
- l) la vigilanza sull'esercizio delle funzioni esercitate dai Comuni ai sensi dell'articolo 6 e l'adozione, previa diffida, dei necessari interventi sostitutivi;
- m) i pareri previsti dall'articolo 32, comma 1, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie).

3. Il nulla osta di cui al comma 2, lettera e), è rilasciato entro sessanta giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali si intende concesso. Il medesimo nulla osta:

- a) può essere rilasciato solo qualora concorrono le seguenti condizioni:
  - 1) la facoltà di rilasciare permessi in deroga è prevista dai regolamenti edilizi o dagli strumenti urbanistici comunali;
  - 2) il permesso in deroga riguarda impianti od opere pubbliche o di interesse pubblico, quest'ultimo purché adeguatamente motivato;
  - 3) il volume o la superficie utile assentiti non superano del 10 per cento il corrispondente valore stabilito dagli indici di fabbricabilità per la zona interessata;
  - 4) non sussistono ragioni contrarie di natura ambientale o architettonica;



**PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE**

5) sono rispettati i limiti inderogabili di densità edilizia previsti dall'articolo 7 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765);

b) non è rilasciato:

- 1) per interventi ricadenti nelle zone omogenee A di cui all'articolo 2 del d.m. 1444/1968;
- 2) per permessi in deroga alle disposizioni del PPAR o dei PTC immediatamente prevalenti sulle previsioni degli strumenti urbanistici.

4. Le funzioni di cui all'articolo 6, comma 5, sono di competenza della Provincia qualora l'intervento interessi il territorio di due o più Comuni ricadenti nel territorio della medesima.



## PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

**Art. 6***(Funzioni dei Comuni)*

1. I Comuni, associati negli ambiti di cui all'articolo 4, comma 4, lettera a), adottano il PISI secondo le procedure di cui all'articolo 14.

2. I Comuni adottano e approvano il POC secondo le procedure di cui all'articolo 16.

3. I Comuni adottano e approvano inoltre in particolare i seguenti strumenti attuativi:

- a) i piani particolareggiati di cui agli articoli 13 e seguenti della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica);
- b) i piani di recupero di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale);
- c) i piani per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 (Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare);
- d) i piani per gli insediamenti produttivi di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alla L. 17 agosto 1942, n. 1150; L. 18 aprile 1962, n. 167; L. 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata);
- e) i piani di lottizzazione di cui all'articolo 28 della l. 1150/1942;
- f) il programma operativo per la riqualificazione urbana (PORU), ai sensi della legge regionale 23 novembre 2011, n. 22 (Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alla L.R. 5 agosto 1992, n. 34 "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio" e alla L.R. 8 ottobre 2009, n. 22 "Interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile").

4. I Comuni provvedono anche all'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi relativi a zone totalmente o parzialmente tutelate, ai sensi della parte terza, titolo II, del d.lgs. 42/2004.

5. Sono conferite ai singoli Comuni per il rispettivo territorio le funzioni amministrative di competenza regionale concernenti le autorizzazioni di cui all'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e l'adozione dei provvedimenti cautelari per la salvaguardia dei beni comunque sottoposti a tutela.

6. Spetta ai Comuni l'esercizio di tutte le funzioni nelle materie di cui alla presente legge non espressamente conferite ad altro ente.

## PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

## Capo II

### Strumenti della pianificazione territoriale

#### Art. 7

*(Piano paesaggistico ambientale regionale)*

1. Il PPAR, quale carta fondamentale del territorio marchigiano, nel rispetto della Convenzione europea sul paesaggio di cui alla legge 9 gennaio 2006, n. 14 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000) e del d.lgs. 42/2004, assicura la tutela e la valorizzazione dei valori ambientali, identitari e culturali della Regione, definendo e promuovendo forme di uso del territorio sostenibili e durevoli.

2. Il PPAR, sulla base dell'analisi dello stato fisico del territorio regionale e dei suoi usi, provvede alla ricognizione delle risorse umane, storiche, culturali, paesistiche, ambientali e naturalistiche e delle loro interrelazioni, nonché alla definizione delle condizioni e degli obiettivi per la tutela e valorizzazione delle risorse medesime.

3. Il PPAR in particolare:

- a) effettua le attività previste dall'articolo 143, comma 1, del d.lgs. 42/2004, individuando le politiche e le azioni da intraprendere per il conseguimento degli obiettivi di qualità paesistica, tenendo conto delle situazioni di degrado paesaggistico e con particolare attenzione ai paesaggi della vita quotidiana indicati dalla Convenzione europea sul paesaggio;
- b) individua e caratterizza gli ambiti di paesaggio sulla base delle tipologie territoriali e dei caratteri fisici, ambientali e identitari essenziali del paesaggio marchigiano, con particolare riguardo alle zone montane, collinari, costiere, fluviali e agricole, nonché ai centri storici;
- c) individua le porzioni di territorio da sottoporre a speciale disciplina paesaggistica ai fini della gestione dei suoli, della bonifica e della trasformazione agraria, della conservazione e gestione dei boschi e delle foreste;
- d) indica le aree di particolare importanza naturalistica per le caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, floristiche e faunistiche, da destinare alla costituzione di parchi regionali e riserve naturali o da delimitarsi ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 1974, n. 52 (Provvedimenti per la tutela degli ambienti naturali);
- e) può prevedere l'individuazione delle aree di cui all'articolo 143, comma 4, del d.lgs. n. 42/2004.

4. Gli obiettivi di qualità paesistica di cui al comma 3, lettera a), prevedono in particolare:

- a) il mantenimento delle caratteristiche identitarie, dei valori e delle morfologie costitutive, ivi comprese le tipologie architettoniche espressione della cultura locale, delle tecniche e dei materiali costruttivi tradizionali, nonché delle tecniche innovative compatibili con gli obiettivi di qualità;
- b) la previsione di linee guida per lo sviluppo adeguate ai diversi livelli di valore riconosciuti e tali da esaltare il pregio paesaggistico del territorio, con particolare attenzione alle aree agricole quali elementi costitutivi del paesaggio tradizionale della Regione;
- c) la riqualificazione delle parti compromesse o degradate per il recupero dei valori preesistenti ovvero per la creazione di nuovi valori paesistici coerenti e integrati.



**PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE**

5. Il PPAR formula obiettivi di qualità, indirizzi e direttive per la formazione e la revisione degli strumenti di pianificazione territoriale e detta norme immediatamente vincolanti, indicando con riferimento a zone paesaggistico-territoriali omogenee:

- a) i criteri e i parametri per la valutazione e la graduazione dell'interesse paesistico;
- b) le tipologie di trasformazione e di uso del territorio compatibili con la conservazione dei valori ambientali protetti;
- c) i limiti e i rapporti che definiscono le condizioni minime di compatibilità delle modifiche dei luoghi, con il mantenimento dei fondamentali caratteri geomorfologici, botanico-vegetazionali, ecologici e antropici esistenti;
- d) le iniziative da promuovere e da favorire per il conseguimento di obiettivi di valorizzazione rispondenti anche a esigenze di sviluppo economico e sociale delle popolazioni residenti.

6. I contenuti del PPAR costituiscono direttive vincolanti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 146 del d.lgs 42/2004.

7. Le previsioni del PPAR costituiscono indirizzo in materia di tutela del paesaggio per l'elaborazione dei piani delle aree naturali protette. Le prescrizioni di natura paesaggistica presenti nei piani delle aree naturali protette vigenti sono confermate ove il PPAR non ne preveda espressamente la modifica o l'abrogazione.

## PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

**Art. 8***(Procedimento di formazione del PPAR)*

1. Nella predisposizione dello schema di PPAR la Giunta regionale acquisisce dalle amministrazioni pubbliche interessate i dati relativi a programmi, progetti e interventi, anche in corso di elaborazione, aventi rilievo e incidenza regionale.

2. Lo schema di PPAR è adottato dalla Giunta regionale ed è pubblicato sul sito web della Regione. Gli allegati sono contestualmente depositati presso la struttura organizzativa regionale competente, a disposizione di chiunque vi abbia interesse. L'avviso di adozione è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione (BUR).

3. Le amministrazioni pubbliche, gli organismi sindacali e professionali, nonché gli enti e le associazioni possono presentare osservazioni alla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2.

4. Nello stesso termine di cui al comma 3, chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni allo schema, limitatamente alle previsioni e agli interventi espressamente indicati dal PPAR adottato. Sono in ogni caso immediatamente vincolanti le disposizioni cui il PPAR riconosce espressamente tale efficacia.

5. In base all'accordo di cui all'articolo 143, comma 2, del d.lgs. 42/2004, la Giunta regionale delibera la presentazione del PPAR al Consiglio-Assemblea legislativa regionale, formulando proposte in ordine all'accoglimento delle osservazioni presentate ovvero controdeducendo alle medesime. Le osservazioni sono prese in considerazione dal Consiglio-Assemblea legislativa regionale per gruppi omogenei.

6. Il PPAR è approvato con deliberazione del Consiglio-Assemblea legislativa regionale nei termini indicati dall'accordo di cui al comma 5 ed è pubblicato nel sito web della Regione. Esso è contestualmente depositato con gli allegati presso la sede della Giunta regionale. Dell'approvazione è dato avviso nel BUR.

7. Il PPAR entra in vigore dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 6.

8. All'adeguamento o alla variazione del PPAR si provvede con la procedura di cui al presente articolo.



PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

**Art. 9**

*(Documento strategico territoriale)*

1. Il DST è predisposto in coerenza con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria regionale e con le strategie europee e nazionali di sviluppo del territorio. Esso è finalizzato ad accrescere la competitività dei sistemi territoriali regionali, garantendo la riproducibilità, la qualificazione e la valorizzazione delle risorse ambientali e storico-culturali della Regione.

2. Il DST individua i temi settoriali di riferimento per delineare le strategie territoriali, definisce gli obiettivi e le linee strategiche prioritarie, costituisce il riferimento generale per le trasformazioni del territorio cui si conformano gli strumenti di pianificazione di livello provinciale, intercomunale e comunale.

3. Il DST identifica le aree contigue alle Regioni confinanti e le aree interprovinciali e intercomunali nelle quali sia opportuno procedere con specifici strumenti al fine di un ordinato sviluppo delle trasformazioni territoriali, dettando in particolare le linee di indirizzo per la definizione degli ambiti di cui all'articolo 4, comma 4, lettera a).

4. Il DST tiene conto delle previsioni contenute nei piani di difesa del suolo, di assetto idrogeologico e nel PPAR, nonché della Rete ecologica di cui all'articolo 19.

## PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

**Art. 10***(Procedimento di formazione del DST)*

1. La Giunta regionale approva un documento preliminare che individua, con riguardo agli obiettivi strategici di sviluppo del sistema economico e sociale e di tutela del paesaggio, dell'ambiente e del patrimonio culturale che si intendono perseguire, le principali componenti dell'assetto e delle trasformazioni territoriali e lo trasmette al CAL e al Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL) per eventuali valutazioni e proposte, da esprimere entro sessanta giorni dal ricevimento. Il documento preliminare è trasmesso altresì per conoscenza alle Regioni contermini e alle amministrazioni statali interessate.

2. La Giunta regionale, tenuto conto delle valutazioni e delle proposte raccolte ai sensi del comma 1 delibera la proposta di DST e la trasmette al Consiglio-Assemblea legislativa regionale. La proposta di DST è depositata presso la sede della Giunta regionale per sessanta giorni dalla pubblicazione nel BUR dell'avviso dell'avvenuta adozione ed è altresì pubblicata sul sito web della Regione medesima.

3. Entro la scadenza del termine di deposito di cui al comma 2 possono formulare osservazioni e proposte:

- a) gli enti e organismi pubblici;
- b) i comitati e le associazioni economiche e sociali, nonché quelle costituite per la tutela di interessi diffusi.

4. Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale, entro i successivi novanta giorni, decide sulle osservazioni presentate e approva il DST.

5. Copia integrale del DST approvato è depositata per la libera consultazione presso la Regione e le Province ed è altresì consultabile nel sito web della Regione. L'avviso dell'avvenuta approvazione è pubblicato nel BUR. Dell'approvazione è data altresì notizia con avviso su almeno un quotidiano a diffusione regionale.

6. Il DST entra in vigore dalla data di pubblicazione dell'avviso di approvazione di cui al comma 5.

## PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

**Art. 11***(Piano territoriale di coordinamento)*

1. Il PTC determina gli indirizzi generali di assetto del territorio provinciale non ricompresi nel DST, nel rispetto delle prescrizioni e delle strategie previste dal DST medesimo, dal PPAR e dagli altri strumenti di pianificazione sovraordinati ai sensi della legislazione vigente.

2. Il PTC precisa gli obiettivi e gli indirizzi di assetto territoriale per gli ambiti della pianificazione intercomunale e indica in particolare:

- a) le diverse destinazioni generali di uso del territorio in relazione alla prevalente vocazione degli ambiti di pianificazione e delle sue parti;
- b) la localizzazione di massima delle opere pubbliche che comportano rilevanti trasformazioni territoriali, delle maggiori infrastrutture pubbliche e private e delle principali linee di comunicazione, non previste dal DST;
- c) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica e idraulico-forestale e in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;
- d) le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali;
- e) l'indicazione dei tempi, delle priorità e delle misure di attuazione del PTC stesso;
- f) i criteri ai quali i Comuni, all'atto della redazione del PISI, devono attenersi nel valutare i fabbisogni edilizi.

3. Il PTC inoltre, sentiti i Comuni interessati:

- a) introduce, ove necessario, le ulteriori previsioni conformative che, alla luce delle caratteristiche specifiche del territorio, risultano utili ad assicurare l'ottimale salvaguardia dei valori paesaggistici individuati dal PPAR;
- b) definisce il progetto di rete ecologica di scala provinciale;
- c) individua gli obiettivi del progetto di mobilità sostenibile con riferimento agli ambiti intercomunali.

4. Per l'attuazione del PTC la Provincia può promuovere gli accordi territoriali di cui all'articolo 25, diretti a definire gli interventi tecnico-finanziari di livello intercomunale da realizzare in un preciso arco temporale.

## PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

**Art. 12***(Procedimento di formazione del PTC)*

1. La Provincia predispose e adotta il PTC assicurando, sino dalla fase iniziale di predisposizione, la partecipazione dei Comuni e degli altri enti interessati mediante la convocazione di CP ai sensi dell'articolo 26.

2. Lo schema adottato è pubblicato sui siti web della Provincia, dei Comuni interessati e della Regione ed è contemporaneamente depositato presso la sede della Provincia e dei Comuni compresi nell'area oggetto del PTC medesimo. L'avviso dell'adozione è pubblicato nel BUR.

3. Le amministrazioni pubbliche, gli organismi sindacali e professionali nonché gli enti e le associazioni possono presentare osservazioni alla Provincia entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso. Le osservazioni possono essere presentate da chiunque vi abbia interesse limitatamente alle previsioni e agli interventi espressamente indicati nel PTC medesimo.

4. Entro i successivi novanta giorni la Provincia procede all'ulteriore istruttoria e all'esame delle osservazioni e delibera l'adozione definitiva del PTC.

5. Il PTC adottato ai sensi del comma 5 è trasmesso alla Giunta regionale al fine di accertarne la conformità al DST, al PPAR e agli altri piani di settore sovraordinati, nonché il rispetto delle norme e degli indirizzi statali e regionali in tema di programmazione socio-economica e territoriale. Entro centoventi giorni dal ricevimento, la Giunta regionale dichiara o meno la conformità del PTC adottato.

6. La Provincia delibera l'approvazione del PTC entro trenta giorni dal ricevimento della deliberazione di conformità. La pubblicazione e il deposito avvengono secondo quanto previsto dal comma 2. Il PTC entra in vigore dalla data di pubblicazione dell'avviso di approvazione nel BUR.

7. In caso di dichiarazione di non conformità, la Provincia si adegua ai rilievi espressi alla Giunta regionale entro il termine di centoventi giorni dal ricevimento della relativa deliberazione. Decorso inutilmente tale termine il provvedimento di adozione del PTC decade e il piano deve essere riadottato dalla Provincia con le procedure previste dal presente articolo.



## PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

**Art. 13***(Piano strutturale intercomunale)*

1. I Comuni predispongono in forma associata il PISI negli ambiti definiti ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera a), in conformità con le indicazioni strategiche del DST, con il PPAR e con il PTC.

2. Il PISI interessa tutti i territori dei Comuni associati e si articola nei seguenti contenuti:

- a) individua il ruolo strategico dell'area all'interno di sistemi territoriali più ampi e in particolare:
- 1) identifica la traiettoria di sviluppo tendenziale dell'ambito e gli impatti sulla competitività e la coesione sociale e territoriale;
  - 2) definisce una possibile strategia di sviluppo, anche attraverso la consultazione dei soggetti sociali e degli operatori di rilievo per l'area interessata, basata sulla sostenibilità ambientale, le specificità e i valori territoriali e paesaggistici;
- b) indica obiettivi e misure di sostenibilità ambientale e di tutela degli ecosistemi e in particolare:
- 1) analizza lo stato dell'ambiente al momento della redazione del piano, evidenziandone le criticità e i punti di forza;
  - 2) definisce gli obiettivi di miglioramento per le diverse matrici ambientali e le misure di sostenibilità energetico-ambientale;
  - 3) valuta come le scelte proposte incidono sullo stato dell'ambiente, attraverso il rapporto ambientale per la procedura di VAS;
  - 4) definisce la struttura della rete ecologica di cui all'articolo 19 nell'ambito intercomunale, realizzandone in particolare gli obiettivi di connettività;
- c) persegue il miglioramento della qualità del paesaggio in attuazione del PPAR e in particolare:
- 1) caratterizza la struttura paesaggistica del territorio compreso nell'ambito di pianificazione in riferimento all'ambito di paesaggio individuato dal PPAR;
  - 2) rappresenta su cartografia in scala adeguata le aree tutelate ai sensi della normativa statale e regionale;
  - 3) individua e perimetra gli ambiti definitivi di tutela in conformità al PPAR, verificando e coordinando le determinazioni degli strumenti urbanistici vigenti ove questi siano stati adeguati al PPAR stesso, introducendo, se necessario, ulteriori e più dettagliate previsioni per assicurare l'ottimale salvaguardia dei valori paesaggistici e il coordinamento delle tutele;
  - 4) dà attuazione agli obiettivi di qualità paesaggistica del PPAR;
  - 5) descrive ulteriori paesaggi locali per i quali prevedere specifiche misure di tutela e valorizzazione;
- d) identifica la vulnerabilità del territorio valutandone la localizzazione e la consistenza e in particolare:
- 1) rappresenta in cartografia adeguata le aree a rischio idrogeologico;
  - 2) valuta le strategie di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici;
  - 3) valuta il territorio in relazione alla pericolosità sismica;
- e) precisa le scelte nel campo delle infrastrutture e della mobilità sostenibile e in particolare:
- 1) individua i fabbisogni e i progetti di infrastrutture per la mobilità, definendone anche gli obiettivi di inserimento paesaggistico;
  - 2) definisce un progetto di mobilità sostenibile a scala intercomunale, anche fornendo indirizzi per il piano urbano della mobilità di cui all'articolo 22 della legge 24 novembre 2000, n. 340

## PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

- (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi. Legge di semplificazione 1999);
- 3) identifica la struttura della mobilità pedonale e ciclabile, con particolare riferimento alla rete della sentieristica storica o ambientale;
- f) definisce le scelte generali riguardo agli insediamenti che ricadono nell'ambito e in particolare:
- 1) stabilisce il dimensionamento massimo sostenibile per gli insediamenti, i servizi e le infrastrutture;
  - 2) indica gli specifici obiettivi di salvaguardia dei centri e delle parti storiche degli insediamenti, nonché le azioni previste per la loro qualificazione fisica e funzionale, di norma attraverso interventi di manutenzione, restauro e risanamento;
  - 3) individua le aree degradate con riferimento a quanto stabilito dalla l.r. 22/2011, indicandone le potenziali vocazioni;
  - 4) specifica obiettivi di qualità urbana per i diversi insediamenti presenti nell'ambito;
- g) determina le scelte per le aree produttive e in particolare:
- 1) individua le aree produttive idonee a essere ampliate per assumere rilievo intercomunale e gli ambiti più idonei alla localizzazione di nuove aree produttive di rilievo intercomunale, precisandone l'assetto infrastrutturale e le caratteristiche urbanistiche e funzionali;
  - 2) identifica le misure per trasformare le aree produttive esistenti in APEA;
  - 3) individua le aree produttive dismesse da rinaturalizzare, riqualificare o rifunzionalizzare
  - 4) applica quanto previsto dall'articolo 28 in caso di presenza di stabilimenti a rischio di incidente rilevante;
- h) detta i criteri generali, gli obiettivi specifici e gli indirizzi attuativi per la compensazione territoriale e la perequazione intercomunale all'interno dell'ambito ai fini dell'accordo di perequazione intercomunale di cui all'articolo 24, da stipulare successivamente all'approvazione del PISI.

3. Le previsioni del PISI sono vincolanti per i Comuni salvo diversa indicazione del PISI stesso e non producono effetti diretti sul regime giuridico dei suoli, salvi i casi in cui riproducono e specificano previsioni del PPAR o del PTC e nei limiti da questi previsti.

4. Il periodo di validità del PISI è definito dai Comuni associati fin dal momento dell'adozione, tenendo conto delle dinamiche socio-economiche e delle caratteristiche del territorio e non può essere inferiore a dieci anni o superiore a quindici. Il PISI resta comunque in vigore fino all'adozione del successivo.

5. I Comuni danno esecuzione alle previsioni del PISI mediante il POC.

## PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

**Art. 14***(Procedimento di formazione del PISI)*

1. Il PISI è approvato dalla CP costituita dal Presidente della Provincia, che la presiede, e dai Sindaci dei Comuni i cui territori sono ricompresi negli ambiti di pianificazione definiti nella deliberazione di cui all'articolo 4, comma 4, lettera a), nonché dal rappresentante della Regione negli ambiti individuati dalla deliberazione medesima.

2. I Comuni prendono parte alla votazione delle deliberazioni della CP mediante attribuzione di pesature ai singoli voti dei rappresentanti, determinate in base ai seguenti criteri:

- a) 60 per cento sulla base della superficie del territorio comunale;
- b) 40 per cento sulla base della popolazione residente in ciascun Comune, quale risulta dai dati del più recente censimento ISTAT.

3. Il Presidente della Provincia e il rappresentante della Regione non hanno diritto di voto. A essi è riservato un diritto di veto nel caso di non conformità delle deliberazioni alle previsioni dei piani sovraordinati.

4. La CP è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento di due terzi degli enti che ne fanno parte e in seconda convocazione con l'intervento della metà più uno degli enti costituenti.

5. Salva diversa disposizione regolamentare, le decisioni della CP sono assunte attraverso l'espressione di una doppia maggioranza, determinata:

- a) in prima convocazione, dal pronunciamento degli enti che rappresentano i due terzi degli enti che compongono la conferenza e il 51 per cento delle quote di partecipazione;
- b) in seconda convocazione, dal pronunciamento degli enti che rappresentano almeno la metà più uno degli enti costituenti e il 51 per cento delle quote di partecipazione.

6. Ai componenti della CP non sono dovuti compensi. Gli eventuali rimborsi spese sono a carico di ogni ente rappresentato.

7. In caso di ambiti interprovinciali, alla CP partecipano i Presidenti delle Province interessate e la presidenza spetta al Presidente della Provincia nella quale ricade la maggior parte del territorio dell'ambito

8. L'accordo territoriale che ai sensi dell'articolo 25 regola la CP definisce le forme di partecipazione di ciascun ente all'attività tecnica di predisposizione del PISI e alla ripartizione delle relative spese.

9. Per quanto non previsto dal presente articolo la CP adotta un proprio regolamento di funzionamento, sulla base di uno schema approvato dalla Giunta regionale previo parere del CAL.



**PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE**

10. Il PISI adottato dalla CP è depositato a disposizione degli enti e del pubblico, per sessanta giorni, presso la Provincia ed è pubblicato sui siti web dei Comuni, della Provincia e della Regione. Dell'avvenuto deposito è data altresì notizia mediante avviso pubblicato nel BUR e su almeno un quotidiano a diffusione regionale. Entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso nel BUR, chiunque può formulare osservazioni sui criteri, sulle scelte e sulle linee generali del PISI adottato, presentandole alla CP.

11. La CP esamina le osservazioni pervenute e approva il PISI nei centoottanta giorni successivi a pena di decadenza, trasmettendolo contestualmente ai Comuni interessati.

12. Il PISI è pubblicato sui siti web dei Comuni, della Provincia e della Regione. Una copia cartacea è depositata presso la Provincia e presso ciascun Comune interessato. Dell'approvazione è dato avviso nel BUR.

13. Il PISI entra in vigore dalla data di pubblicazione nel BUR dell'avviso di cui al comma 12.

## PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

**Art. 15***(Piano operativo comunale)*

1. Il POC è lo strumento urbanistico che, sulla base delle indicazioni strutturali e strategiche del PISI e mediante la disciplina degli interventi sul territorio, definisce il disegno urbano finalizzato a migliorare la qualità della città e del paesaggio. Il POC viene predisposto in conformità alle previsioni del PISI e non può modificarne i contenuti, salvo quanto previsto al comma 6.

2. Il POC contiene in particolare:

- a) la delimitazione, l'assetto urbanistico, le destinazioni d'uso, gli indici edilizi per l'intero territorio comunale;
- b) le eventuali ulteriori specificazioni degli standard stabiliti dal piano strutturale intercomunale;
- c) le modalità di attuazione degli interventi di trasformazione e di conservazione, con particolare riferimento agli strumenti della perequazione e della compensazione di cui agli articoli 6, 7 e 8 della l.r. 22/2011;
- d) la definizione delle dotazioni territoriali da realizzare o riqualificare e delle relative aree, nonché gli interventi di integrazione paesaggistica;
- e) la localizzazione delle opere e dei servizi pubblici e di interesse pubblico, e degli spazi verdi intesi come sistema tendenzialmente continuo che integra l'insediamento e realizza la rete ecologica urbana;
- f) le aree degradate individuate ai sensi della l.r. 22/2011, sulle quali è prevista la realizzazione di programmi di riqualificazione;
- g) le misure volte ad attuare e incentivare il risparmio energetico e l'uso delle fonti rinnovabili, nel rispetto della normativa vigente e degli indirizzi della pianificazione energetico ambientale regionale;
- h) i percorsi pedonali, ciclabili e il progetto di integrazione degli insediamenti con la mobilità sostenibile.

3. Il POC disciplina la realizzazione contestuale degli interventi e delle connesse dotazioni territoriali, ivi comprese le infrastrutture per la mobilità. A tale scopo può assumere, anche in deroga ai limiti temporali definiti dal comma 4, il valore e gli effetti del piano urbanistico attuativo ovvero individuare le previsioni da sottoporre a pianificazione attuativa, stabilendone indici, usi e parametri.

4. Il POC ha validità per cinque anni e rimane efficace fino all'approvazione del successivo. Esso si coordina con il bilancio pluriennale comunale e ha il valore e gli effetti del programma pluriennale di attuazione. Costituisce inoltre strumento di indirizzo e coordinamento per il programma triennale delle opere pubbliche e per gli altri strumenti comunali settoriali.

5. Ove il POC preveda per la sua attuazione il ricorso ad accordi con soggetti privati deve darne specifica motivazione, con riguardo in particolare al perseguimento dell'interesse pubblico pena la nullità delle relative previsioni.



**PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE**

6. Il POC assicura il perseguimento degli standard di qualità di cui all'articolo 29 e può introdurre ulteriori specificazioni degli standard di qualità territoriale-urbana ed ecologico-ambientale fissati nel PISI, finalizzate al loro incremento qualitativo e quantitativo.

## PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

**Art. 16***(Procedimento di formazione del POC)*

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3 della l.r. 22/2011, per l'approvazione, la variazione e l'aggiornamento del POC il Comune attiva le forme di partecipazione e di consultazione dei Comuni contermini coinvolti nella redazione del PISI, nonché della Regione, delle Province e degli enti pubblici interessati per la definizione degli obiettivi e dei criteri della trasformazione urbana previsti nell'arco della legislatura regionale.

2. Il Comune adotta il POC allegando alla delibera di adozione le argomentazioni e valutazioni che giustificano le scelte effettuate e forniscono il rendiconto delle forme di partecipazione attuate.

3. Il POC adottato è depositato a disposizione del pubblico, per sessanta giorni, presso il Comune. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato all'albo del Comune, sul sito web del medesimo e sulle pagine locali di almeno un quotidiano a diffusione regionale ovvero due quotidiani per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, nonché mediante l'affissione di manifesti. Entro i sessanta giorni del deposito, chiunque può formulare osservazioni e opposizioni sui criteri e sui contenuti urbanistici del piano adottato.

4. Il Comune, con deliberazione motivata, si esprime sulle osservazioni presentate, accogliendole o respingendole, entro centottanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3 e, contestualmente, adotta definitivamente il POC con le eventuali modifiche conseguenti all'accoglimento delle osservazioni. Decorso inutilmente detto termine, il POC decade e il Comune è tenuto a provvedere alla sua rielaborazione.

5. Il POC adottato è inviato, contestualmente al deposito, alla Provincia competente per territorio, che, entro e non oltre sessanta giorni decorrenti dalla data di ricezione, può formulare rilievi relativamente alla conformità del POC con i contenuti del PISI oltre che con la normativa vigente e con le previsioni degli altri piani sovraordinati. Nei novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 4, il Comune approva il POC previa motivata valutazione dei rilievi pervenuti ai sensi del presente comma e delle osservazioni e opposizioni pervenute ai sensi del comma 3.

6. Il POC è trasmesso, a fini conoscitivi, alla Regione e alla Provincia ed è depositato presso il Comune per la libera consultazione. L'avviso dell'avvenuta approvazione è reso noto mediante pubblicazione nel BUR e in almeno un quotidiano a diffusione locale, oltre che mediante l'affissione di manifesti.

7. Il POC entra in vigore dalla data di pubblicazione nel BUR, ai sensi del comma 6, dell'avviso dell'avvenuta approvazione.

## PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

**Art. 17***(Strumenti attuativi)*

1. Gli strumenti attuativi definiscono, nei casi individuati dal POC e secondo le modalità da questo stabilite, le trasformazioni puntuali per le aree cui si riferiscono.

2. Sono strumenti attuativi della trasformazione urbana quelli di cui all'articolo 6, comma 3, nonché gli altri piani previsti dalla legislazione nazionale e regionale vigente, comunque denominati, finalizzati a rendere operativa la trasformazione e la riqualificazione urbana.

3. I Comuni possono attribuire alle disposizioni degli strumenti attuativi valore di titolo abilitativo per tutti o parte degli interventi previsti, a condizione che sussistano tutti i requisiti di legge e siano stati ottenuti i pareri, le autorizzazioni e i nulla osta cui è subordinato il rilascio del titolo medesimo. Le eventuali varianti relative al titolo possono essere rilasciate, a norma delle disposizioni vigenti, senza la necessità di variazioni al piano attuativo.

4. Gli strumenti attuativi comprendono in particolare i seguenti elaborati:

- a) relazione illustrativa, che precisa le prescrizioni e le previsioni del POC con riferimento all'area interessata ed è corredato dei seguenti allegati:
  - 1) analisi e ricerche svolte;
  - 2) specificazione delle aree da acquisire per destinazioni pubbliche o di uso pubblico;
  - 3) relazione finanziaria, con la stima sommaria degli oneri derivanti dall'acquisizione e urbanizzazione di aree e la loro ripartizione tra Comune e privati;
  - 4) tempi previsti per l'attuazione, con indicazione delle relative priorità;
- b) copia della planimetria generale del POC, con l'individuazione dell'area interessata;
- c) planimetria del piano disegnata sulla mappa catastale, aggiornata con le costruzioni esistenti e dotata delle principali quote plani altimetriche, contenente i seguenti elementi:
  - 1) strade e altri spazi riservati alla viabilità dei veicoli a motore, delle biciclette e dei pedoni, con precisazione delle relative caratteristiche tecniche, quote altimetriche oltreché delle fasce di rispetto e dei distacchi dagli edifici esistenti; parcheggi, con individuazione delle aree destinate esclusivamente alle biciclette e separate da quelle destinate ai veicoli a motore;
  - 2) edifici e impianti esistenti e in progetto;
  - 3) aree destinate all'edificazione o alla riqualificazione edilizia, con indicazione delle densità edilizie, degli eventuali allineamenti, delle altezze massime, dei distacchi tra gli edifici, dell'utilizzazione e della sistemazione delle aree libere e di quelle inedificabili;
  - 4) eventuale delimitazione di comparti edificatori;
- d) progetto definitivo delle opere di urbanizzazione primaria e dei relativi allacciamenti;
- e) eventuale progetto planivolumetrico degli interventi previsti, con profili e sezioni in scala adeguata e indicazione delle tipologie edilizie;
- f) elenchi catastali delle proprietà ricadenti nel territorio interessato, con indicazione di quelle soggette a esproprio;
- g) norme tecniche di attuazione.

5. I piani di lottizzazione, oltre che gli elaborati di cui al comma 4, contengono lo schema di convenzione da stipulare con il Comune.





**PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE**

6. Gli strumenti attuativi relativi alle zone totalmente o parzialmente tutelate come beni paesaggistici sono corredati, oltre che dagli elaborati di cui al comma 4, dei seguenti elementi:

- a) relazione illustrativa degli obiettivi, dei criteri e delle modalità attuative in coerenza con le finalità indicate in sede di compilazione degli elenchi dei beni paesaggistici;
- b) descrizione documentata dei caratteri vegetazionali, morfologici, paesaggistici e storico-culturali;
- c) documentazione fotografica dello stato attuale e cartografie in scala non inferiore a 1:500;
- d) tavole di progetto che illustrino:
  - 1) le modificazioni morfologiche, vegetazionali e di ogni altro elemento naturale costitutivo del paesaggio;
  - 2) gli interventi in materia di consolidamento dei terreni, di regimazione delle acque e di protezione delle risorse idriche;
  - 3) le indicazioni tipologiche e costruttive e la destinazione d'uso delle opere e delle sistemazioni oggetto degli interventi.

7. I Comuni adottano gli strumenti di cui al comma 6 previo parere della commissione di cui alla legge regionale 27 novembre 2008, n. 34 (Disciplina delle commissioni locali per il paesaggio di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42).



PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

**Art. 18**

*(Procedimento di formazione degli strumenti attuativi)*

1. Gli strumenti attuativi di cui all'articolo 17 sono adottati dal Comune e depositati presso la sede comunale per trenta giorni consecutivi. Dell'avvenuto deposito è data comunicazione al pubblico mediante avviso affisso all'albo pretorio. Durante tale periodo chiunque può prenderne visione e presentare osservazioni e opposizioni entro i trenta giorni successivi.

2. Gli elaborati sono inviati contestualmente al deposito alla Provincia, la quale, entro sessanta giorni dal ricevimento, può formulare osservazioni ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della l. 47/1985.

3. Il Comune approva lo strumento motivando puntualmente sulle osservazioni formulate dalla Provincia ovvero, decorso inutilmente il termine, prescindendo dalle osservazioni medesime e decidendo altresì in ordine alle osservazioni e opposizioni presentate ai sensi del comma 1.

4. Entro novanta giorni dall'approvazione dello strumento, il Comune trasmette alla Provincia e alla Regione copia della relativa deliberazione. La Provincia e la Regione possono richiedere anche copia degli elaborati del piano.

## PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

**Capo III**  
**Piani di settore****Art. 19***(Rete ecologica delle Marche)*

1. Al fine di incentivare la salvaguardia della biodiversità, riducendo la frammentazione degli habitat naturali, seminaturali e della matrice ambientale, di incrementare la qualità del territorio favorendone la funzionalità ecologica e di contribuire alla valorizzazione del paesaggio, è istituita la Rete ecologica delle Marche (REM).

2. La REM è costituita da:

- a) nodi e loro aree contigue, quali aree di maggior pregio ecologico, rappresentate in particolare dai siti della Rete Natura 2000 di cui alla legge regionale 12 giugno 2007, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 14 aprile 2004, n. 7, 5 agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, n. 16, e 17 maggio 1999, n. 10. Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000), dalle aree floristiche di cui alla l.r. 52/1974, nonché dalle oasi di protezione faunistica di cui alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria);
- b) continuità naturali, nelle loro diverse articolazioni, quali aree di collegamento lineare per gli habitat e le specie di elevato pregio naturalistico;
- c) frammenti di habitat, quali aree di collegamento non lineare per gli habitat e le specie di elevato pregio naturalistico;
- d) altri elementi naturali diffusi del tessuto ecologico regionale.

3. La REM è articolata inoltre secondo i seguenti elementi territoriali:

- a) unità ecosistemiche, quali elementi costitutivi definiti dalle caratteristiche botaniche e faunistiche del tessuto ecologico regionale;
- b) unità ecologico-funzionali, quali ambiti territoriali contenenti informazioni sulle caratteristiche del sistema biologico e antropico, sulle criticità e sulle opportunità della REM;

4. La REM è definita con deliberazione della Giunta regionale, sulla base di quanto indicato ai commi 2 e 3.

5. Nell'ambito della REM la Giunta regionale favorisce la realizzazione di interventi per la tutela della biodiversità, promuovendo il rafforzamento delle connessioni ecologiche, dei servizi ecosistemici e la permeabilità degli elementi di cui al comma 2 anche avvalendosi dell'Osservatorio regionale per la biodiversità di cui all'articolo 25, comma 4, della l.r. 6/2007.



PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

**Art. 20**

*(Piano regionale dei porti)*

1. Sono di interesse regionale i porti e le strutture dedicate alla nautica da diporto individuati come tali nel Piano regionale dei porti.

2. Il Piano di cui al comma 1 è approvato dal Consiglio-Assemblea legislativa regionale ai sensi della normativa statale vigente e con le procedure di cui alla legge regionale in materia di programmazione.



PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

**Art. 21**

*(Piano regolatore portuale)*

1. Il piano regolatore portuale di cui all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale), costituisce atto di governo del territorio sottoposto all'approvazione della Giunta regionale e, quale piano di settore, attua le previsioni del Piano regionale dei porti per ciascuno di essi.

2. Il piano regolatore portuale delimita l'ambito del porto definendone il perimetro. Esso definisce l'assetto complessivo del porto, individuando le aree destinate alla produzione industriale, all'attività cantieristica, di servizio passeggeri e alla pesca, nonché le aree dedicate alla nautica da diporto, ai relativi servizi commerciali e turistici con la relativa destinazione funzionale. Il piano regolatore portuale prevede la localizzazione degli interventi da realizzare per lo svolgimento delle funzioni del porto, compresi i servizi connessi.

3. Il piano regolatore portuale, le sue varianti e gli adeguamenti tecnico-funzionali sono approvati secondo le procedure contenute nella normativa statale vigente e nelle norme tecniche di attuazione del Piano regionale dei porti di cui all'articolo 20.



PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

**Capo IV**  
**Regole comuni e coordinamento delle procedure**

**Art. 22**  
*(Misure di salvaguardia)*

1. Dalla data di adozione del PPAR, del PTC e del PISI sono sospesi:
  - a) l'esame dei provvedimenti riguardanti piani, programmi, progetti e altri interventi non coerenti con l'indicazione del piano adottato;
  - b) l'adozione degli strumenti attuativi di cui all'articolo 6, comma 3, relativi a strumenti urbanistici non conformi alle indicazioni del piano adottato.
2. Dalla data di adozione del POC è sospeso il rilascio dei permessi di costruire o l'efficacia degli atti equipollenti per opere o interventi in contrasto col medesimo.
3. Salvo diversa previsione di legge, la sospensione di cui ai commi 1 e 2 opera fino alla data di entrata in vigore del piano e comunque per non oltre cinque anni dalla data di adozione.
4. L'applicazione delle misure di salvaguardia cessa se lo strumento urbanistico decade, come previsto in particolare dagli articoli 12, comma 7, e 16, comma 4.

## PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

**Art. 23**

*(Regole comuni per la formazione degli strumenti urbanistici intercomunali e comunali)*

1. Nel procedimento di formazione degli piani urbanistici intercomunali e comunali sono assicurate adeguate forme di pubblicità, di consultazione e di partecipazione dei cittadini e delle associazioni portatrici di interessi diffusi e delle categorie economiche e sociali.

2. Le scelte contenute negli strumenti urbanistici debbono essere esplicitamente ed adeguatamente motivate, con particolare riferimento alle osservazioni e opposizioni presentate nell'ambito del procedimento.

3. I Comuni provvedono all'esame delle osservazioni e opposizioni presentate e motivano in merito all'accoglimento o al rigetto delle stesse. Per l'apposizione dei vincoli urbanistici preordinati all'esproprio deve essere garantito il contraddittorio degli interessati con l'amministrazione procedente ai sensi dell'articolo 11 del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. Testo A).

4. Le disposizioni di cui all'articolo 34 del d.lgs. 267/ 2000 in merito al procedimento di formazione, approvazione ed efficacia degli accordi di programma aventi rilevante interesse regionale, provinciale o comunale che comportano la variazione del PISI o del POC sono specificate e integrate da quanto stabilito nei commi 5, 6 e 7.

5. Il Presidente della Regione o della Provincia o il Sindaco che, in relazione alla competenza primaria o prevalente sugli interventi, intende promuovere un accordo di programma ai sensi del comma 4 del presente articolo convoca la conferenza preliminare di cui all'articolo 34 del d.lgs. 267/2000. Qualora sia verificata la possibilità del consenso unanime delle amministrazioni interessate alla stipula, la proposta di accordo, contenente le ragioni di prevalente interesse pubblico che ne hanno determinato la promozione, corredata del progetto, dei relativi elaborati e degli elaborati rappresentativi della variante urbanistica, nonché delle risultanze delle consultazioni pubbliche, è depositata presso le sedi degli enti partecipanti per sessanta giorni consecutivi. L'avviso di deposito è pubblicato per lo stesso periodo, insieme con l'accordo preliminare, all'albo pretorio del Comune interessato. Apposito avviso è inoltre pubblicato in un quotidiano a diffusione regionale, con indicazione degli enti presso i quali è depositata la proposta di accordo e dei termini entro i quali chiunque può prenderne visione. Entro la scadenza del termine di deposito chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni o proposte.

6. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni o proposte, il Presidente della Regione o della Provincia o il Sindaco convoca tutti i soggetti pubblici e privati interessati alla conclusione dell'accordo, che viene sottoscritto tenendo conto delle osservazioni e proposte presentate, individuando, ove necessario, i soggetti che provvedono alla vigilanza sulla sua esecuzione, nonché agli eventuali interventi sostitutivi.



**PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE**

7. Il decreto di approvazione dell'accordo di programma produce gli effetti dell'approvazione delle varianti al PISI o al POC, purché l'assenso di ciascun Comune sia ratificato dal Consiglio comunale entro trenta giorni dalla data di emanazione del decreto medesimo. Il decreto è emanato dal Presidente della Provincia per gli accordi in variante al PISI e al POC, nei restanti casi dall'autorità avente la competenza primaria alla realizzazione degli interventi. Il decreto è pubblicato nel BUR dopo la ratifica e sostituisce il titolo abilitativo edilizio per tutti o parte degli interventi, a condizione che ne sussistano i requisiti di legge.



## PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

**Art. 24***(Perequazione intercomunale)*

1. Le Province promuovono la stipulazione di accordi di compensazione territoriale e di perequazione tra i Comuni, quali modalità di compensazione e di riequilibrio delle differenti opportunità riconosciute alle diverse realtà locali e degli oneri di tutela ambientale o di altra natura gravanti su di esse. Gli accordi sono di norma previsti nei PISI come strumento per la loro attuazione.

2. Gli accordi di cui al comma 1 possono tra l'altro disciplinare la costituzione di un fondo nel quale i Comuni conferiscono una quota delle entrate conseguenti alla realizzazione di interventi individuati negli accordi medesimi, con particolare riguardo alle previsioni di insediamenti industriali, artigianali commerciali. Il fondo è ripartito tra i Comuni partecipanti secondo criteri individuati negli stessi accordi e tesi a favorire l'equa distribuzione dei vantaggi e degli svantaggi derivanti dalla trasformazione territoriale.

3. Al fine di realizzare un assetto territoriale più equilibrato e di tutelare con maggiore efficacia il paesaggio, nell'ambito della redazione del PISI può essere previsto che la sottoscrizione degli accordi di cui al presente articolo comporti la cessione tra i Comuni di quote di edificazione già prevista dagli strumenti di pianificazione.

4. La Giunta regionale approva apposite linee guida circa i contenuti, i criteri e le modalità della perequazione intercomunale.



PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

**Art. 25**

*(Accordi territoriali)*

1. Per le finalità della presente legge, il Comune, la Provincia o la Regione, in base all'interesse prevalente, possono promuovere la conclusione di apposito accordo territoriale ai fini della condivisione di obiettivi e scelte strategiche comuni nel governo del territorio e del coordinamento degli strumenti della pianificazione.

2. Le amministrazioni di cui al comma 1 in particolare adottano apposito accordo territoriale per l'istituzione delle CP decisorie di cui agli articoli 14 e 26.

3. Agli accordi territoriali si applica, per quanto non previsto, la disciplina degli accordi tra amministrazioni di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

## PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

**Art. 26***(Conferenze di pianificazione)*

1. Il Comune, la Provincia o la Regione convocano CP consultive o decisorie per l'esercizio delle funzioni di pianificazione disciplinate dalla presente legge.

2. La CP consultiva ha lo scopo di costruire un quadro conoscitivo del territorio, dei limiti e delle condizioni per un suo sviluppo sostenibile, nonché di esprimere valutazioni preliminari circa gli obiettivi strategici che si intendono perseguire e gli effetti significativi sull'ambiente e il territorio che possono derivare dalle scelte di pianificazione prefigurate. A tali fini l'amministrazione precedente sottopone alla CP un documento preliminare che descrive il quadro conoscitivo di ciascun sistema o elemento territoriale oggetto del piano, gli obiettivi e le scelte di pianificazione e formula una prima valutazione circa la loro ricaduta ambientale.

3. L'amministrazione precedente garantisce la partecipazione alla CP di cui al comma 2 di tutti gli enti titolari di funzioni attinenti l'uso del territorio, nonché l'acquisizione in sede alla medesima delle valutazioni e delle proposte delle associazioni portatrici di interessi diffusi e delle categorie economiche e sociali presenti nel territorio di riferimento. I lavori della CP non possono superare il termine di novanta giorni, decorso inutilmente il quale l'amministrazione precedente elabora comunque il verbale conclusivo, valutando le risultanze raggiunte a quella data e le posizioni già espresse. Degli esiti della CP è data pubblicità nelle forme ritenute più opportune.

4. La CP decisoria ha il compito di approvare strumenti di pianificazione condivisi o in forma associata e a essa partecipano tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento di approvazione degli strumenti medesimi. Ogni amministrazione partecipa con un unico rappresentante, legittimato dagli organi istituzionalmente competenti a esprimere definitivamente e in modo vincolante la volontà dell'ente rappresentato.

5. Le amministrazioni di cui al comma 4 stipulano apposito accordo territoriale ai sensi dell'articolo 25 mediante il quale sono definite in particolare le modalità di funzionamento della CP, le forme di partecipazione di ciascun ente all'attività tecnica di predisposizione del piano e la ripartizione delle relative spese.

6. Ha carattere decisorio la CP prevista dall'articolo 14 per l'approvazione del PISI.

## PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

**Art. 27**

*(Coordinamento con le procedure per il SUAP)*

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11 della l.r. 22/2011, nei Comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti o inadeguate rispetto alle esigenze derivanti dal piano di sviluppo aziendale documentate ai sensi del comma 2 del presente articolo, pur tenendo conto di quelle dei Comuni confinanti o di quelle ricadenti nell'area vasta del PISI, l'interessato può richiedere al responsabile dello sportello unico per le attività produttive (SUAP) la convocazione in seduta pubblica della conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della l. 241/1990 e alle altre normative di settore.

2. Ai fini di cui al comma 1, in aggiunta alla documentazione prevista l'interessato presenta una relazione che illustra il piano di sviluppo aziendale e precisa le motivazioni per le quali è necessario l'intervento, le caratteristiche e le finalità produttive ed economiche dell'insediamento, le ricadute in termini occupazionali, le conseguenze in caso di mancata realizzazione, l'arco temporale di previsione e di realizzazione del piano medesimo.

3. Il responsabile del SUAP, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, verifica la completezza formale della documentazione e, attestata la mancanza o insufficienza delle aree ai sensi del comma 1, convoca la conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della l. 241/1990. In tale sede, il responsabile della competente struttura organizzativa comunale illustra gli effetti dell'intervento rispetto alle previsioni dello strumento urbanistico vigente. In caso invece di esito negativo della verifica documentale, il responsabile del SUAP richiede le integrazioni necessarie assegnando un termine interruttivo non superiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale dispone l'archiviazione dell'istanza.

4. Contestualmente alla convocazione della conferenza di cui al comma 3, il responsabile del SUAP dispone la pubblicazione dell'istanza e dei relativi allegati nei siti web del Comune e del SUAP per venti giorni. Della pubblicazione è dato avviso nell'albo pretorio e sulle pagine locali di almeno un quotidiano a diffusione regionale, nonché mediante l'affissione di manifesti. Entro il termine della pubblicazione, chiunque può formulare osservazioni, che vengono esaminate in sede di conferenza di servizi.

5. Qualora l'intervento in variante urbanistica sia sottoposto a verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS), la stessa è svolta nell'ambito della conferenza di servizi. Il responsabile del SUAP, contestualmente alla verifica della completezza formale della documentazione o alla convocazione della prima riunione della conferenza di servizi, trasmette all'autorità competente l'elenco dei soggetti competenti in materia ambientale (SCA). Entro dieci giorni dal ricevimento dell'elenco, l'autorità competente può richiederne l'integrazione. Gli SCA si pronunciano entro trenta giorni dalla prima seduta della conferenza. L'autorità competente emette parere motivato entro trenta giorni dal ricevimento del parere degli SCA e comunque entro sessanta giorni dall'effettuazione della prima seduta della conferenza.



**PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE**

6. All'esito della conferenza di servizi, ove sussista il parere favorevole della Provincia il verbale è trasmesso al Comune per essere sottoposto alla prima seduta utile del Consiglio comunale. Il responsabile del SUAP, entro trenta giorni dal ricevimento della delibera di approvazione della variante urbanistica, rilascia il titolo abilitativo unico. In caso di mancata approvazione, conclude il procedimento con il rigetto dell'istanza. Gli interventi relativi al progetto sono avviati e conclusi dal richiedente con le modalità previste dall'articolo 15 del d.p.r. 380/2001. Il mancato inizio dei lavori entro un anno dal rilascio del titolo abilitativo unico comporta la decadenza del titolo medesimo, della quale è data tempestiva comunicazione agli enti interessati.

7. Non costituiscono variante urbanistica e possono quindi essere autorizzate le modifiche al progetto approvato che non lo alterano in modo sostanziale e in ogni caso non comportano mutamento della destinazione d'uso, aumento di unità immobiliari, del volume o delle superfici e modifiche delle altezze. Le destinazioni e i parametri urbanistici conseguenti al rilascio del titolo abilitativo unico possono essere modificati a seguito di varianti al PISI, al POC o agli strumenti urbanistici attuativi approvate ai sensi della legislazione vigente.

8. È facoltà degli interessati chiedere tramite il SUAP all'ufficio comunale competente per materia di pronunciarsi entro trenta giorni sulla conformità, allo stato degli atti, dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con i vigenti strumenti di pianificazione del territorio, senza che ciò pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento. In caso di pronuncia favorevole il responsabile del SUAP dispone per il seguito immediato del procedimento con riduzione della metà dei termini previsti.

## PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

**Art. 28***(Pianificazione territoriale in presenza di impianti a rischio di incidente rilevante)*

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del DPCM di trasferimento delle competenze amministrative in materia di rischio di incidente rilevante ai sensi dell'articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59), individua, in attuazione del Decreto del Ministro lavori pubblici 9 maggio 2001 (Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante), specifici requisiti e criteri nei seguenti casi:

- a) insediamenti di stabilimenti nuovi;
- b) modifiche degli stabilimenti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose);
- c) nuovi insediamenti o infrastrutture intorno agli stabilimenti esistenti.

2. In coerenza con quanto previsto dalla deliberazione di cui al comma 1, il PISI individua e disciplina le aree da sottoporre a specifica regolamentazione ai sensi del d.lgs. 334/1999. A tal fine il PISI comprende l'elaborato tecnico denominato Rischio di incidenti rilevanti (RIR) di cui al d.m. 9 maggio 2001.

3. I Comuni in cui sono presenti stabilimenti a rischio di incidente rilevante e i Comuni limitrofi che subiscono gli effetti dell'area di danno degli stabilimenti medesimi adeguano gli strumenti urbanistici alla deliberazione di cui al comma 1 del presente articolo entro dodici mesi dalla data di pubblicazione della stessa.

4. L'assenza dell'elaborato tecnico RIR di cui al d.m. 9 maggio 2001 costituisce impedimento all'avvio procedurale di qualsiasi nuovo strumento urbanistico o sua variante, compresi i procedimenti amministrativi che concorrono comunque a modificare la strumentazione urbanistica vigente all'interno delle aree da sottoporre a specifica regolamentazione e alle aree di danno che si riferiscono agli stabilimenti a rischio di incidente rilevante.

## PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

**Capo V**  
**Qualità del sistema territoriale e monitoraggio delle trasformazioni****Art. 29**  
*(Standard di qualità)*

1. Per standard di qualità territoriale-urbana si intende il livello quantitativo e qualitativo del sistema delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti e di quello delle attrezzature e spazi collettivi idonei a soddisfare le esigenze degli abitanti. Lo standard attiene in particolare: alla tipologia e alla quantità di tali dotazioni; alle loro caratteristiche prestazionali, in termini di accessibilità, di piena fruibilità e sicurezza per le persone di ogni età e condizione, di equilibrata e razionale distribuzione nel territorio, di funzionalità e adeguatezza tecnologica.

2. Per standard di qualità ecologico ambientale si intende il grado di riduzione della pressione del sistema insediativo sull'ambiente naturale e di miglioramento della salubrità del territorio dell'ambito di pianificazione nel suo insieme e dei diversi ambienti urbani che lo compongono. Lo standard attiene: alla limitazione del consumo e delle risorse non rinnovabili; alla riduzione del consumo energetico e all'uso di fonti energetiche rinnovabili; alla prevenzione degli inquinamenti; alla realizzazione di interventi di riequilibrio e di mitigazione degli impatti negativi dell'attività umana; al potenziamento delle infrastrutture e delle dotazioni ecologiche ed ambientali finalizzate in particolare al miglioramento della qualità dell'aria, alla corretta gestione delle acque e alla creazione di una quota opportuna di aree boscate nei pressi delle aree maggiormente urbanizzate, alla riduzione dei rischi e alla sicurezza idrogeologica.

3. Sono stabilite le seguenti quote di dotazioni minime di aree pubbliche per attrezzature e spazi collettivi, oltre alle aree destinate alla viabilità, fatta salva la possibilità per i Comuni di stabilire dotazioni ulteriori che siano rese necessarie da particolari caratteristiche del contesto o dalla natura degli interventi proposti:

- a) 30 metri quadrati per ogni abitante insediato o insediabile nelle nuove aree urbanizzabili o nelle aree oggetto di rilevanti trasformazioni urbane, ai sensi della l.r. 22/2011, fissando la corrispondenza di 120 metri cubi di volume edificabile per ogni abitante, per funzioni quali:
- 1) l'istruzione;
  - 2) l'assistenza e i servizi sociali e igienico sanitari;
  - 3) la pubblica amministrazione, la sicurezza pubblica e la protezione civile;
  - 4) le attività culturali, associative e politiche;
  - 5) il culto;
  - 6) gli spazi aperti attrezzati a verde per il gioco, la ricreazione, il tempo libero e le attività sportive;
  - 7) altri spazi aperti di libera fruizione per usi pubblici collettivi o da destinare a verde per la qualificazione ecologica dell'abitato, cioè per la diminuzione della percentuale di aree impermeabilizzate, per la realizzazione della rete ecologica a scala intercomunale e comunale, per il miglioramento del microclima, per la riduzione degli elementi inquinanti;
  - 8) parcheggi pubblici diversi da quelli al diretto servizio dell'insediamento;
- b) una quota non inferiore al 10 per cento della superficie fondiaria dei nuovi insediamenti residenziali da destinare a edilizia residenziale sociale;



**PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE**

- c) per l'insieme degli insediamenti ricreativi, ricettivi, direzionali e commerciali, 100 metri quadrati per ogni 100 metri quadrati di superficie lorda di pavimento;
- d) per l'insieme degli insediamenti produttivi, industriali, artigianali e per il commercio all'ingrosso, una quota non inferiore al 15 per cento della superficie complessiva destinata a tali insediamenti.

4. Per i Comuni di piccola dimensione demografica fino a tremila abitanti, la quota può essere motivatamente diminuita fino al massimo del 25 per cento e compensata in sede di PISI attraverso gli accordi di perequazione territoriale, che valutano anche l'accessibilità ai servizi nell'area vasta.

5. La Giunta regionale adotta le linee guida per migliorare le prestazioni ambientali e qualitative degli insediamenti, fissando anche valori quantitativi minimi da conseguire nei diversi ambiti territoriali e urbani per i servizi nell'area vasta.



## PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

**Art. 30**

*(Aree produttive ecologicamente attrezzate)*

1. Sono APEA le aree destinate ad attività industriali, artigianali e commerciali dotate di requisiti urbanistico-edilizi e ambientali di qualità, nonché di infrastrutture, sistemi tecnologici e servizi caratterizzati da forme di gestione unitaria atti a garantire un efficiente utilizzo delle risorse naturali e il risparmio energetico.

2. La Giunta regionale emana linee guida mediante le quali tra l'altro definisce:

- a) i requisiti urbanistico-territoriali, edilizi e ambientali di qualità;
- b) le infrastrutture, i sistemi tecnologici e i servizi di cui devono essere dotate le aree, le modalità di utilizzo da parte delle imprese, nonché le forme di gestione unitaria;
- c) i criteri, i tempi e le modalità per la caratterizzazione dei nuovi insediamenti come APEA;
- d) i criteri per riqualificare le aree produttive esistenti secondo gli standard delle APEA;
- e) i criteri per la semplificazione amministrativa a favore delle attività produttive insediate nelle APEA;
- f) le modalità per favorire l'implementazione di sistemi di gestione ambientale anche di area e la loro successiva certificazione;
- g) le modalità per l'eventuale acquisizione dei terreni compresi nelle APEA.

3. L'individuazione e l'attestazione delle APEA sono effettuate dalla Provincia in conformità a quanto stabilito dalle linee guida di cui al comma 2.

## PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

**Art. 31***(Osservatorio regionale del territorio e del paesaggio)*

1. E' istituito presso la struttura organizzativa regionale competente l'Osservatorio regionale del territorio e del paesaggio.

2. L'Osservatorio effettua analisi conoscitive e interpretative integrate per il territorio regionale e per parti di esso, individua tempestivamente le criticità, stimola buone pratiche di governo del territorio e del paesaggio, svolge funzioni di monitoraggio delle trasformazioni realizzate anche al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi di qualità e delle strategie indicati nel PPAR e nel DST, promuove lo scambio di conoscenze del territorio e del paesaggio tra cittadini e istituzioni anche ai sensi dell'articolo 133 del d.lgs. 42/2004 e della Convenzione europea sul paesaggio.

3. L'Osservatorio collabora con i soggetti del governo del territorio e con i soggetti che svolgono ricerca scientifica nel territorio regionale.

4. L'Osservatorio realizza e gestisce il sistema informativo territoriale ambientale e cartografico (SITAC), attraverso cui provvede alla realizzazione, all'aggiornamento, alla raccolta, alla diffusione e alla conservazione delle informazioni cartografiche, territoriali e ambientali, e in particolare provvede:

- a) alla formazione, all'aggiornamento e alla diffusione della banca dati cartografica, di base e tematica, in scala 1:10.000;
- b) alla formazione, alla conservazione e all'aggiornamento dell'archivio cartografico regionale, che cura la raccolta e la diffusione dell'informazione cartografica e territoriale relativa al territorio regionale. Presso l'archivio cartografico regionale sono depositate per la visione le banche dati delle cartografie di base e tematiche prodotte dalla Regione, le riprese aerofotogrammetriche e satellitari. Gli enti pubblici e i soggetti che gestiscono servizi di interesse pubblico, operanti nel territorio regionale, comunicano annualmente all'archivio cartografico regionale le caratteristiche della cartografia, di base e tematica, da loro eventualmente prodotta;
- c) al costante aggiornamento e adeguamento delle tecnologie utilizzate per la raccolta, elaborazione e diffusione delle informazioni territoriali e cartografiche anche in coordinamento con altre Regioni. A tal fine partecipa alla realizzazione della Infrastruttura dei Dati Territoriali nazionale ed europea, in attuazione della direttiva 2007/2/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007 che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea - INSPIRE)
- d) a garantire agli enti pubblici, alle istituzioni scientifiche e culturali e ai cittadini interessati il diritto di accesso ai dati e ai documenti cartografici;
- e) a coordinare e fornire supporto tecnico alle iniziative degli enti pubblici volte alla realizzazione di banche dati territoriali e cartografiche, anche mediante la definizione di standard e specifiche tecniche;
- f) a ogni altro adempimento in materia di banche dati territoriali e cartografiche di interesse regionale.



**PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE**

5. Le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono disciplinate dalla Giunta regionale.



PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

**Capo VI**  
**Disposizioni transitorie e finali**

**Art. 32**  
*(Adeguamento del PPAR vigente)*

1. La Giunta regionale, con le modalità di cui all'articolo 156 del d.lgs. 42/2004, verifica la conformità tra le disposizioni del vigente PPAR e le previsioni dell'articolo 143 del predetto decreto. In mancanza di tale conformità, al fine di perseguire gli obiettivi e di dettare le prescrizioni e gli indirizzi di cui al citato articolo 143, la Regione adegua il PPAR alle prescrizioni del d.lgs. 42/2004, integrando i contenuti del piano vigente mediante l'approvazione di un'apposita variante.

2. Per l'approvazione della variante si applica la disciplina procedimentale contenuta nell'articolo 8.

## PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

**Art. 33***(Norme transitorie e finali)*

1. La Giunta regionale adotta la deliberazione di cui all'articolo 24, comma 4, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La Giunta regionale adotta la deliberazione di cui all'articolo 30, comma 2, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dalla data di adozione della medesima deliberazione, i nuovi insediamenti produttivi sono caratterizzati come APEA e sono individuati prioritariamente nelle aree contigue a quelle esistenti, anche al fine di concorrere alla qualificazione di queste e di sopperire alle eventuali carenze di impianti, di infrastrutture o servizi.

3. La Giunta regionale adotta le deliberazioni di cui agli articoli 29, comma 5, e 31, comma 5, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. La deliberazione di cui all'articolo 19, comma 4, è adottata entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dalla data di adozione della predetta deliberazione, danno attuazione alla REM gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica successivamente adottati e i programmi di sviluppo rurale successivamente approvati.

5. Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale approva il DST entro un anno dalla data in vigore della presente legge.

6. In fase di prima applicazione, al fine di agevolare il processo di avviamento del nuovo sistema di pianificazione territoriale, la Giunta regionale, sentito il CAL, definisce gli ambiti di cui all'articolo 4, comma 4, lettera a), entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto:

- a) delle caratteristiche dei territori interessati, con particolare riguardo alle relazioni socio-economiche e funzionali interne ai medesimi;
- b) delle forme associative tra gli enti locali già esistenti;
- c) delle articolazioni degli ambiti di paesaggio definiti dal PPAR vigente.

7. Nei tre anni successivi all'adozione della deliberazione di cui al comma 6, le CP approvano il PISI e, nei due anni successivi a tale approvazione, i Comuni approvano il POC.

8. Nei termini indicati al comma 7 per l'approvazione dei PISI e dei POC, i Comuni provvedono all'adeguamento al PAI stabilito dall'articolo 24 delle norme di attuazione di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 21 gennaio 2004, n. 116.

9. Fermo restando quanto previsto dal Capo I della l.r. 22/2011, fino all'approvazione del POC:

- a) non può essere adottato, anche tramite il procedimento gestito dal SUAP, un nuovo piano regolatore generale (PRG) o sua variante che preveda ulteriori espansioni di aree edificabili in zona agricola nei Comuni che non hanno completato per almeno il 95 per cento l'edificazione delle aree esistenti aventi medesima destinazione d'uso urbanistica;

## PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

b) l'adozione di un nuovo PRG o di variante è consentita solo se finalizzata alla riduzione delle previsioni di espansione delle aree edificabili ovvero al recupero di aree urbane degradate od oggetto di bonifica ambientale.

10. Ai fini di cui al comma 9, lettera a), del presente articolo si considerano edificate le aree ricadenti nelle zone C e D di cui all'articolo 2 del d.m. 1444/1968 per le quali sono già stati rilasciati i titoli abilitativi edilizi. Le disposizioni di cui al suddetto comma 9, lettera a), non si applicano nel caso di PRG o loro varianti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono stati adottati ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della l.r. 34/1992 ovvero riguardano programmi o progetti oggetto di finanziamenti pubblici od opere pubbliche, nonché ai PRG o loro varianti per i quali è stata convocata la conferenza di servizi di cui all'articolo 26 bis, comma 2, della l.r. 34/1992 ovvero è stato emesso il provvedimento finale di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. 152/2006.

11. È consentita l'adozione di varianti ai PRG vigenti se necessarie all'ampliamento delle strutture edilizie di attività produttive insediate alla data di entrata in vigore della presente legge, purché le nuove aree siano contigue all'insediamento urbanistico esistente.

12. I Comuni possono prevedere specifiche varianti urbanistiche con le procedure di cui all'articolo 26 ter della l.r. 34/1992 finalizzate alla valorizzazione dei patrimoni edilizi immobiliari della Regione, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario regionale. In tali casi i Comuni possono utilizzare criteri di perequazione e di compensazione con i proprietari interessati.

13. Nelle aree ricomprese nei PORU di cui alla l.r. 22/2011, per le opere pubbliche o di interesse pubblico di cui all'articolo 68 della l.r. 34/1992 è ammesso il rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'articolo 14 del d.p.r. 380/2001 anche per il mutamento di destinazione d'uso.

14. Ai fini della determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione, il Consiglio-Assemblea legislativa regionale, su proposta della Giunta regionale, definisce e aggiorna almeno ogni cinque anni le tabelle parametriche, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 16 del d.p.r. 380/2001. Nel caso di mancata definizione delle suddette tabelle e fino alla loro approvazione, i Comuni provvedono in via transitoria con proprio atto.

15. Le norme abrogate dall'articolo 34 e i vigenti strumenti urbanistici generali dei Comuni continuano a produrre effetti fino alla data di entrata in vigore del POC.

16. Fino alla data di entrata in vigore del POC nei Comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono ancora dotati di strumento urbanistico generale adeguato al PPAR ai sensi dell'articolo 14 della l.r. 34/1992, le Province:

- a) esercitano le funzioni amministrative di cui all'articolo 6, comma 5;
- b) esprimono parere sugli strumenti urbanistici attuativi relativi a zone totalmente o parzialmente soggette a vicolo paesaggistico di cui all'articolo 17, comma 6. A tal fine, il Comune entro trenta giorni dall'adozione trasmette il piano alla Provincia, che si esprime nei successivi sessanta giorni. Decorso inutilmente tale termine, che può essere sospeso una sola volta per la richiesta di chiarimenti o integrazioni, il parere si intende favorevole.



**PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE**

Empty rectangular box for the content of the regional law proposal.

## PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

**Art. 34**  
*(Abrogazioni)*

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

- a) l.r. 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio);
- b) l.r. 24 febbraio 1997, n. 18 (Modifica della Legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 concernente "norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio");
- c) l.r. 17 dicembre 1999, n. 35 (Disposizioni in materia di informazione territoriale e cartografia regionale);
- d) l.r. 16 agosto 2001, n. 19 (Modificazioni alla legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 concernente: "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio");
- e) l.r. 23 febbraio 2005, n. 16 (Disciplina degli interventi di riqualificazione urbana e indirizzi per le aree produttive ecologicamente attrezzate);
- f) l.r. 16 dicembre 2005, n. 34 (Modifiche alla L.R. 5 agosto 1992, n. 34 "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio");
- g) l.r. 21 gennaio 2011, n. 2 (Modifica alla Legge regionale 5 agosto 1992, n. 34: Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio).

2. Sono altresì abrogati:

- a) l'articolo 6 della l.r. 29 aprile 1996, n. 16 (Interventi per incentivare l'uso della bicicletta e per la creazione di percorsi pedonali sicuri);
- b) l'articolo 84 della l.r. 17 maggio 1999, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa);
- c) la lettera b) del comma 1 e il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 4 ottobre 2004, n. 18 (Norme relative al controllo del pericolo di incidenti rilevanti decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 sul rischio industriale attuazione della Direttiva 96/82/CE);
- d) l'articolo 13 della l.r. 12 giugno 2007, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alle Leggi regionali 14 Aprile 2004, n. 7, 5 Agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 Febbraio 2005, n. 16 e 17 Maggio 1999, n. 10 - Disposizioni in materia ambientale e rete natura 2000);
- e) il comma 6 dell'articolo 4 della l.r. 27 novembre 2008, n. 34 (Disciplina delle commissioni locali per il paesaggio di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42);
- f) l'articolo 27 della l.r. 15 novembre 2010, n. 16 (Assestamento del bilancio 2010);
- g) il comma 1 dell'articolo 35 della l.r. 28 dicembre 2010, n. 20 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011/2013 della Regione (Legge Finanziaria 2011);
- h) l'articolo 14 della l.r. 23 novembre 2011, n. 22 (Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle Leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio" e 8 ottobre 2009, n. 22 "Interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile").